

MOD.INS.001 – OTTOBRE 2009

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – PROGRAMMI ASSICURATIVI “SICURPERSONAL”

(Convenzione stipulata da Citicorp Finanziaria S.p.A -Citifin n° CL/01/101 con Alico Italia S.p.A. (ex AIG Vita) per la garanzia A e n° 727587 con Chartis Europe S.A. - (ex AIG EUROPE) Rappresentanza Generale per l'Italia per le garanzie B-C-D).

Informazioni sulle compagnie di assicurazione

Chartis Europe S.A. avente sede legale e direzione generale in Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano. La società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990.

ALICO ITALIA S.p.A. avente sede legale e direzione generale in Italia - Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 Roma. La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n°1 del 29/12/1994 G.U. n°12 del 16/01/1995 n°323 del 05/08/1996 G.U. n°193 del 19/08/1996.

1 – Assicurati: tutte le persone fisiche che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, abbiano compiuto almeno 18 anni di età e non ancora 65, che siano titolari di un prestito personale il cui contratto di prestito sia stato sottoscritto dopo la data di effetto della presente Convenzione e che abbiano aderito al Programma Assicurativo mediante specifica sottoscrizione della relativa clausola presente sul retro del contratto.

2 – Pacchetti di garanzie:

“Base” (solo per il richiedente del finanziamento): prevede l'attivazione delle garanzie decesso ed inabilità temporanea totale;

“Per Due” (per il richiedente ed il coobbligato del finanziamento): prevede l'attivazione delle garanzie decesso ed inabilità temporanea totale;

“Lusso” (solo per il richiedente del finanziamento): prevede l'attivazione delle garanzie decesso, inabilità temporanea totale, malattia grave o perdita involontaria d'impiego, a seconda dei casi (vedasi garanzie PII e MG).

3 – Decorrenza, durata ed estinzione anticipata: le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del prestito personale con richiesta di copertura assicurativa o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso superiore a 59 giorni, 30 giorni prima delle ore 24:00 del giorno della scadenza della prima rata di rimborso. Le garanzie rimangono in vigore sino al verificarsi di uno dei seguenti fatti:

a) scadenza inizialmente prevista del contratto di prestito;

c) pagamento di una prestazione da parte dell'Assicuratore in caso di decesso e malattia grave rispettivamente ai sensi della garanzia A - Decesso, D - Malattia Grave (per il programma “Per Due” il decesso di uno dei due assicurati estingue la garanzia);

d) compimento del 70° anno di età dell'Assicurato relativamente alla garanzia A - Decesso e B - Inabilità Temporanea Totale;

e) compimento del 65° anno di età dell'Assicurato relativamente alle garanzie C - Perdita Involontaria d'Impiego e D - Malattia Grave

f) quando Citifin S.p.A. abbia dichiarato l'Assicurato decaduto dal beneficio del termine.

La durata della copertura assicurativa è pari ad un massimo di 120 mesi.

Estinzione anticipata del finanziamento e recesso dal finanziamento.

In caso d'estinzione anticipata del finanziamento e/o recesso dal finanziamento da parte dell'Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l'Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L'Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente (qualora la richiesta di cessazione dell'assicurazione sia contestuale all'estinzione anticipata del finanziamento/recesso dal finanziamento) oppure direttamente all'Assicuratore (qualora la richiesta di cessazione dell'assicurazione avvenga non contestualmente all'estinzione anticipata del finanziamento/recesso dal finanziamento), entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento/recesso dal finanziamento. In ogni caso l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4 – Garanzie (la malattia grave e l'inabilità temporanea totale sono valide senza limiti territoriali ma devono essere certificate da un medico che eserciti nell'Unione Europea; la perdita di impiego deve essere riscontrata all'interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana):

A Garanzia Decesso per qualsiasi causa: in caso di morte dell'Assicurato prima del compimento del 70° anno di età, l'Assicuratore rimborsa a Citifin S.p.A. il capitale residuo del prestito dovuto dall'Assicurato, calcolato con riferimento alla rata che precede il decesso. La prestazione massima pagabile ad Assicurato sarà di € 100.000,00 con un massimo di €31.000,00 per ciascun finanziamento, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l'Assicurato è titolare. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile.

B Garanzia Inabilità Temporanea Totale: in caso di inabilità temporanea totale che determini l'incapacità dell'Assicurato (prima del compimento del 70° anno di età) ad attendere ad una qualsiasi occupazione proficua, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato, l'Assicuratore corrisponde a Citifin S.p.A. le rate mensili dovute dopo i primi 60 giorni a partire dal primo giorno dall'insorgenza dell'incapacità dell'Assicurato ad attendere alle sue abituali occupazioni o per l'Assicurato che svolga un'attività retribuita, dal 1° giorno di interruzione del lavoro. La predetta indennità è corrisposta a condizione che il periodo di inabilità abbia una durata superiore a 60 giorni e sia certificata da un medico. In ogni caso l'indennità assicurabile non potrà superare l'importo di € 1.300,00 per ogni singola rata e di € 21.000,00

per ogni debito complessivo, comprensivo di capitali, interessi, spese e premi assicurativi. Si precisa che l'attivazione della copertura assicurativa (sinistro) non esonera l'Assicurato dal pagamento delle rate di finanziamento dovute.

C Garanzia opzionale Perdita Involontaria d'Impiego: in caso di perdita involontaria di impiego dell'Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n° 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d'inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l'Assicuratore rimborsa a Citifin S.p.A. le rate del finanziamento dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d'inattività comprovato. La franchigia di 60 giorni si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro.

Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data della notifica del licenziamento:

- non aver compiuto il 65° anno di età;
- esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 25 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro (o 6 mesi nel caso in cui si verifichi un nuovo licenziamento);
- aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione;
- ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.

Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicuratore allorché: il capitale residuo risulti pari a zero; siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l'età di quiescenza. La prestazione massima pagabile ad Assicurato sarà di € 1.300,00 al mese qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l'Assicurato è titolare. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile. Si precisa che l'attivazione della copertura assicurativa (sinistro) non esonera l'Assicurato dal pagamento delle rate di finanziamento dovute.

D - Garanzia opzionale Malattia Grave (valida per tutti coloro che non sono eligibili alla garanzia perdita involontaria d'impiego): in caso di diagnosi fatta all'Assicurato di una delle malattie gravi elencate di seguito, l'Assicuratore rimborsa a Citifin S.p.A. il capitale residuo del prestito dovuto dall'Assicurato, calcolato con riferimento alla rata che precede la prima diagnosi della malattia grave. La prestazione massima pagabile ad Assicurato sarà di €100.000,00 con un massimo di €31.000,00 per ciascun finanziamento, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l'Assicurato è titolare. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile.

Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della malattia grave, non aver compiuto il 65° anno di età. Per malattia grave s'intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi garantite, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici garantiti: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i tumori non invasivi in situ, tutti i tumori della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l'angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo).

Qualora, durante il periodo di validità delle garanzie, la condizione lavorativa dell'Assicurato dovesse mutare, la garanzia in quel momento operante sarà automaticamente sostituita dalla garanzia corrispondente alla nuova condizione lavorativa dell'Assicurato.

Per tutte le garanzie, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze, si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

5 – Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate durante i primi 90 giorni dalla data di adesione al Programma Assicurativo ed i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di adesione al Programma Assicurativo.

6 – Esclusioni: sono in ogni caso escluse le conseguenze:

- di una malattia già in atto o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione;
- dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus H.I.V. o all'AIDS;
- dei rischi di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'Assicurato si trovi come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di tumulti popolari, aggressioni o di atti violenti qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- del suicidio dell'Assicurato accaduto durante i primi 2 anni dalla data di adesione;
- di malattie mentali e disturbi psichici;
- di parto od aborto, entrambi senza ricovero ospedaliero;
- di malattie da gravidanza e puerperio, entrambe senza ricovero ospedaliero;

Relativamente alla garanzia C - Perdita Involontaria d'impiego sono inoltre esclusi:

• i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le

cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.

Relativamente alla garanzia D - Malattia Grave sono inoltre escluse:

• le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell'Assicurato conosciuta prima della data di adesione al Programma Assicurativo.

7 – Premio:

L'importo totale da rimborsare indicato nel prospetto di finanziamento è comprensivo del premio unico assicurativo. L'importo di premio è indicato nell'apposito spazio del prospetto di finanziamento.

8- Diritto di Recesso dal Programma assicurativo:

Il cliente ha diritto di recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento secondo le seguenti modalità:

- **Entro 30 giorni** dalla decorrenza del Programma Assicurativo (come indicato al punto 3 delle presenti Condizioni), l'Assicurato potrà recedere dal Programma Assicurativo senza alcun onere a suo carico.
- **Prima della conclusione del contratto:** la proposta di assicurazione è revocabile sino alla data di Decorrenza della copertura assicurativa, ai sensi della normativa vigente in materia e comunicando tale decisione a Citifin secondo le modalità indicate di seguito

Inoltre il cliente ha diritto, ma solo se in regola con i pagamenti delle rate di rimborso del finanziamento di recedere in qualsiasi momento successivo. In caso contrario, il cliente potrà recedere solo dopo aver saldato le rate in scadenza. In particolare:

- **Dopo 30 giorni** dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, l'Assicurato, regolarmente adempiente nel rimborso del finanziamento, potrà recedere dal Programma Assicurativo in qualunque momento secondo le modalità indicate di seguito. In questo caso le rate successive saranno al netto della quota parte del premio assicurativo non ancora goduto. Qualora tra la comunicazione di recesso e la prima rata successiva decorra un termine superiore a 30 giorni di calendario, il recesso avrà efficacia a far tempo da tale rata. In caso contrario, il recesso avrà efficacia a far tempo dalla seconda rata successiva. Citifin avrà la facoltà di addebitare al Finanziato la somma di € 22,00 per spese di gestione.

Le modalità per il recesso dal solo Programma Assicurativo sono le seguenti: occorre inviare a Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin - Servizio Clienti - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano, una richiesta scritta tramite raccomandata A.R. oppure via fax (02.6319.3153) allegando copia del documento d'identità dei titolari del contratto. Telefonicamente il Servizio Clienti Citifin – numero verde 800 017157 – è a disposizione per qualsiasi informazione. Si fa presente in ogni caso che entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso il cliente verrà rimborsato della quota parte di premio non goduto.

Si precisa che, per quel che concerne il pacchetto assicurativo "Per Due", il recesso dal Programma Assicurativo dovrà essere espresso contestualmente e congiuntamente da entrambi i beneficiari della polizza assicurativa, vale a dire sia dal Richiedente sia dal Coobbligato, e il relativo diritto sarà ritenuto validamente esercitato solo nel momento in cui sarà pervenuta a Citifin la comunicazione da parte di entrambi. Qualora, pertanto, tale comunicazione pervenga da uno soltanto dei due beneficiari, il recesso non potrà considerarsi validamente esercitato.

9 – Reclami e informazioni relative al contratto di assicurazione:

Eventuali reclami andranno indirizzati a:

a) Se riguardanti il **rapporto contrattuale assicurativo**, tramite lettera raccomandata A/R, da inoltrare, a discrezione dell'Assicurato, ai seguenti indirizzi:

- Citicorp Finanziaria SPA - Citifin - Servizio Clienti - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano oppure telefonare al numero verde 800 017157;
- Società Alico Italia S.p.A. (per la garanzia A – **Decesso**) - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@alico.com;
- Società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (per le garanzie B - **Inabilità Temporanea Totale**, C - **Perdita Involontaria d'Impiego**, D - **Malattia Grave** - Servizio Reclami - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano - reclami@chartisinsurance.com.

b) Se riguardanti la **gestione dei sinistri** relativi alla garanzia A - **Decesso** devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami di Alico Italia S.p.A. - Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@alico.com.

c) Se riguardanti la **gestione dei sinistri** relativi alle garanzie B - **Inabilità Temporanea Totale**, C - **Perdita Involontaria d'Impiego**, D - **Malattia Grave** devono essere inoltrati per iscritto alla Società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano - telefax 02-3690222 - Indirizzo e-mail: reclami@chartisinsurance.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

10 – Denuncia del sinistro: tutti i sinistri subiti dall'Assicurato devono essere denunciati all'Assicuratore nel più breve termine possibile per consentire all'Assicuratore di effettuare al più presto il trattamento del sinistro:

In caso di decesso (Garanzia A)

ALICO ITALIA S.p.A. - Viale Castro Pretorio 124
00185 Roma Numero verde 800 001 667

In tutti gli altri casi (Garanzie B,C,D):

Chartis Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa 2
20123 Milano Numero verde 800 123 518

Tutti i sinistri devono essere denunciati utilizzando gli appositi moduli prestampati forniti dietro richiesta telefonica ai numeri qui sopra (a seconda della garanzia). Il denunciante deve comunque inviare all'Assicuratore i seguenti documenti:

- a. il modulo di denuncia sinistro prestampato;
- b. il modulo di rapporto medico prestampato;
- c. il modulo per il trattamento dei dati personali dell'Assicurato prestampato (D.lgs. 196/2003);
- d. eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Assicuratore.

Ed a seconda delle garanzie :

- e. il certificato di morte in originale;
- f. la documentazione medica comprovante lo stato di inabilità;
- g. la documentazione medica comprovante la diagnosi delle malattia grave e gli interventi chirurgici eventualmente effettuati;
- h. la documentazione comprovante la perdita di impiego.

Le denunce saranno ritenute valide se ricevute in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R, nel rispetto delle formalità previste dai moduli prestampati e le garanzie saranno considerate operanti nel momento in cui le denunce di sinistro siano complete dei giustificativi richiesti (elencati a fine del modulo di denuncia).

11 – Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

12 – Informativa circa il trattamento dei dati personali

12.1 - Informativa integrativa da parte di Citifin circa il trattamento dei dati personali

Ad integrazione della informativa già resa da Citifin ai sensi dell'art. 13 D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, con specifico riferimento al presente Programma Assicurativo Citifin, in qualità di titolare del trattamento precisa che, per le finalità e nei soli limiti strettamente connessi alla esecuzione del Programma Assicurativo, nonché per le connesse necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative, in forma anonima ove non richiesta l'identificabilità degli interessati, e nel rispetto delle pertinenti autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, potrebbero essere eseguite, anche con modalità automatizzate, operazioni di trattamento di dati sensibili, in quanto rivelatori dello stato di salute, riferiti agli Assicurati. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento preclude la copertura assicurativa. I dati saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari del trattamento, dagli Assicuratori sopra indicati, ma potrebbero, in talune limitate circostanze, essere oggetto di trattamento da parte di Citifin, sempre in qualità di autonomo titolare del trattamento, che in tal caso li tratterà con proprio personale addetto specificamente incaricato in relazione all'esecuzione del contratto e li potrebbe essa stessa comunicare agli Assicuratori. Per tutte le informazioni circa gli altri trattamenti eseguiti da Citifin si rinvia all'informativa privacy resa in relazione alla richiesta di prestito personale.

12.2 - Informativa sul Trattamento dei dati da parte di Chartis Europe S.A., relativo alle garanzie B - Inabilità Temporanea Totale C - Perdita Involontaria d'Impiego, D - Malattia Grave

Titolare del trattamento è Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, ANACOMP ITALIA S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n. 4 Milano. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

I dati sono trattati da Chartis Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota(1 - Chartis Europe) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

12.3 - Informativa da parte di ALICO ITALIA SpA sul trattamento dei dati personali relativa alla garanzia A - Decesso:

La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi^(2 - ALICO ITALIA), anche successivamente nel corso del rapporto con lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra società, ALICO ITALIA S.p.A. (titolare del trattamento), al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti^(3 - ALICO ITALIA).

A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra società eventuali dati sensibili^(4 - ALICO ITALIA) (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto d'assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo, infatti, in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto d'assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate.

Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento^(5 - ALICO ITALIA), nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto^(6 - ALICO ITALIA). L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.alico.com.

Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A.^(7 - ALICO ITALIA) qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri.

La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Creditor Insurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso ALICO ITALIA S.p.A., Viale Castro Pretorio 124, Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, indirizzo e-mail: sede.roma@alico.com

(1 - Chartis Europe)

I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni. Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

(3 - ALICO ITALIA)

Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, co-assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(4 - ALICO ITALIA)

Per dato sensibile si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

(5 - ALICO ITALIA)

In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informativi o di archiviazione.

(6 - ALICO ITALIA)

In particolare i dati personali potranno essere comunicati ad ANIA, ISVAP, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.

(7 - ALICO ITALIA)

Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Chartis Europe cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.